

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1091 del 18 agosto 2015

**Costituzione della Commissione Paritetica Regionale per l'A.L.P.I. del personale del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010 concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

con il presente provvedimento si intende costituire la Commissione Paritetica Regionale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria del personale del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010 concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

DGR n. 1049/02.05.2001, DGR n. 360/11.02.2005, Accordo Conferenza Stato-Regioni in data 18.11.2010.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 360 dell'11 febbraio 2005 sono state approvate le Linee Guida per l'organizzazione da parte delle Aziende Sanitarie regionali dell'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) nonché fornite puntuali direttive in ordine al contenuto dei regolamenti aziendali volti a definire le condizioni per l'esercizio di tale attività coerentemente con le vigenti disposizioni normative e accorduali.

Le direttive predette, oltre a riguardare le condizioni e modalità di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, hanno previsto l'istituzione presso le Aziende Sanitarie regionali dell'Organismo paritetico di promozione e verifica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h), del DPCM 27.03.2000 e dell'art. 54, comma 6, dei CC.CC.NN.L. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.6.2000.

A detto Organismo spettano, nello specifico, compiti di controllo e valutazione dei dati relativi all'A.L.P.I. e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, eventuali segnalazioni al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria, proposte di provvedimenti migliorativi e modificazioni dell'organizzazione nonché pareri preventivi in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni.

Della sua attività, poi, il predetto Organismo fornisce al Direttore Generale una relazione a cadenza almeno annuale. Tale relazione viene trasmessa all'Area Sanità e Sociale a cura dello stesso Direttore Generale.

Si richiama, quindi, l'art. 3 dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale, e, in particolare, i commi 2 e 3, ai sensi dei quali:

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalità di verifica dello svolgimento dell'attività libero professionale, al fine di rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale e all'attività libero-professionale, nonché dell'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale definendo anche le eventuali relative misure sanzionatorie;

3. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 2, le Regioni istituiscono appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, anche con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.

In recepimento del suddetto Accordo, si ravvisa pertanto la necessità di costituire in capo alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, la Commissione Paritetica Regionale per l'A.L.P.I. con la funzione di:

- Valutare le modalità di svolgimento e l'organizzazione dell'A.L.P.I. sul territorio regionale;
- Verificare i volumi di attività istituzionale e dell'attività libero-professionale;
- Avanzare proposte alla Giunta Regionale in ordine a modifiche/integrazioni delle Linee Guida regionali in materia.

Detta Commissione potrà avvalersi della collaborazione degli Organismi paritetici di promozione e verifica aziendali nonché dei dati forniti dai medesimi per mezzo delle relazioni trasmesse all'Area Sanità e Sociale a cura dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali.

Si ritiene, in un'ottica di equità e trasparenza, che la composizione della predetta Commissione debba includere, oltre ai componenti regionali dell'Area Sanità e Sociale con specifiche competenze in materia di A.L.P.I. e di problematiche gestionali e giuridiche, soggetti indicati dalle OO.SS. della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria nonché rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle degli utenti e di tutela dei diritti.

Alla nomina dei componenti si provvederà con successivo decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, una volta acquisite le designazioni da parte di ciascun organismo.

La Commissione resterà in carica tre anni e si riunirà con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mentre nessun compenso verrà corrisposto ai componenti per le attività svolte in seno alla medesima Commissione.

In data 29 e 30 luglio 2015 si sono svolti appositi incontri con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, nel corso dei quali sono state illustrate le presenti determinazioni in ordine a composizione e funzioni della Commissione Paritetica in argomento.

Per quanto sopra esposto, si propone la Costituzione della Commissione Paritetica Regionale per l'A.L.P.I. del personale del SSR ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010 concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 5, comma 2, lett. h), del DPCM 27.03.2000;
- Visto l'art. 54, comma 6, dei CC.CC.NN.L. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.6.2000;
- Visto l'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010;
- Richiamata la DGR n. 1049 del 2 maggio 2001, e le Linee Guida sulla Libera professione intramuraria, approvate con la stessa;
- Richiamata la DGR n. 360 dell'11 febbraio 2005 ad oggetto "*Integrazione linee guida approvate con D.G.R. 2 maggio 2001, n. 1049.*";
- Sentite le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Sentite le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
- Vista la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e contestuale del presente atto;
2. di costituire la Commissione Paritetica Regionale per l'A.L.P.I. del personale del SSR ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo predetto, con la funzione di:

- Valutare le modalità di svolgimento e l'organizzazione dell'A.L.P.I. sul territorio regionale;
- Verificare i volumi di attività istituzionale e dell'attività libero-professionale;
- Avanzare proposte alla Giunta Regionale in ordine a modifiche/integrazioni delle Linee Guida regionali in materia;

3. di dare atto che la Commissione sarà composta in forma collegiale da n. 12 componenti, di cui:

- n. 5 rappresentanti dell'Area Sanità e Sociale, con competenze specifiche in materia di A.L.P.I. e di problematiche gestionali e giuridiche;
- n. 5 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali mediche e/o sanitarie maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria;
- n. 2 rappresentanti di organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti

4. di dare atto che per ciascuno dei componenti effettivi di cui al punto precedente dovrà essere individuato il relativo supplente;

5. di assegnare il coordinamento dei lavori della Commissione al Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale dell'Area Sanità e Sociale;

6. di demandare all'Area Sanità e Sociale la nomina dei componenti della Commissione, una volta acquisite le designazioni da parte di ciascun organismo;

7. di dare atto che la Commissione resterà in carica tre anni dalla data del suo insediamento, si riunirà con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mentre nessun compenso è previsto per le attività svolte dai componenti in seno alla medesima Commissione;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.